



Studio Filippi
Consulenti d'impresa
Viale Dieci Martiri, 37
36100 Vicenza
Linea 1: 0444 525824
Linea 2: 0444 231183
Fax: 0444 809824
www.studio-filippi.it



Circolare 19 2018

*Questa mail è generata da un sistema automatico non presidiato pertanto si invita cortesemente a non rispondere.
Eventuali e-mail ricevute rimarranno inevase.*

affronteremo oggi i seguenti argomenti:

-Gli adempimenti del mese di giugno

-Le scadenze contrattuali del mese di giugno

GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI GIUGNO 2018

SABATO 16 → LUNEDÌ 18

Ritenute IRPEF mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di **maggio 2018**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali, a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **maggio 2018**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS mensili Gestione separata

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione separata dei contributi dovuti su compensi erogati nel mese di **maggio 2018** a collaboratori coordinati e continuativi.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Addizionali

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale su redditi

da lavoro dipendente (**maggio 2018**).

SABATO 30 → LUNEDÌ 2 (LUGLIO)

INPS gestione ex-ENPALS – Denuncia contributiva mensile unificata

Ultimo giorno utile per presentare la denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate, relative al mese di **maggio 2018**, a favore dei lavoratori dello spettacolo.

Invio tramite Flusso UNIEMENS.

Invio telematico del Flusso UNIEMENS

Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UNIEMENS dei **dati retributivi e contributivi** INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co., lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di **maggio 2018**.

Presentazione all'INPS del Flusso UNIEMENS tramite Internet.

Stampa libro unico

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di **maggio 2018**.

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI GIUGNO 2018

Sabato 2: Festa della Repubblica

Eventuali festività legate alla ricorrenza del **Santo Patrono**.

LE SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI GIUGNO

ALIMENTAZIONE – AZIENDE ARTIGIANE

Nuovi minimi tabellari – Imprese non artigiane del settore Alimentare fino a 15 dipendenti

L'ipotesi di accordo 23 febbraio 2017 (integrata dal verbale 6 marzo 2017) per il rinnovo del CCNL 19 novembre 2013 per i dipendenti dalle imprese artigiane e dalle imprese non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti del settore alimentare e per i dipendenti delle imprese della panificazione ha previsto con riferimento alle imprese alimentari non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti, a far data dal 1° giugno 2018, degli incrementi retributivi.

AREA MECCANICA - ARTIGIANATO

Una tantum

L'ipotesi di accordo 24 aprile 2018 per il rinnovo del CCNL Area Meccanica del 16 giugno 2011 per i dipendenti delle imprese artigiane dei settori Metalmeccanica, Installazione di Impianti, Orafi, Argentieri ed Affini, e delle imprese del Settore Odontotecnica ha stabilito, a copertura del periodo di carenza contrattuale 1° gennaio 2015 – 30 aprile 2018, la corresponsione, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dello stesso (24 aprile 2018), di un importo forfetario “una tantum” suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari ad euro 299,00, da erogarsi in due tranches:

- 150,00 euro con la retribuzione del mese di giugno 2018;

- 149,00 euro con la retribuzione del mese di ottobre 2018.

A proposito della suddetta somma una tantum si sottolinea che:

- viene corrisposta agli apprendisti in forza al 24 aprile 2018 (data di sottoscrizione dell'accordo) nella misura del 70%, con le medesime decorrenze;
- è ridotta proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa "postpartum", part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate;
- è stata determinata considerando in essa anche i riflessi sugli istituti retributivi diretti ed indiretti, legali o contrattuali ed è quindi comprensiva degli stessi;
- viene esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi una tantum e, pertanto, vanno detratti dall'una tantum stessa fino a concorrenza.

La corresponsione di tali importi cessa con la retribuzione relativa al mese di maggio 2018.

GOMMA E MATERIE PLASTICHE – AZIENDE INDUSTRIALI

Previdenza complementare

L'ipotesi di accordo 10 dicembre 2015 per il rinnovo del CCNL 8 gennaio 2014 per i dipendenti dalle industrie della gomma, cavi elettrici ed affini e delle materie plastiche ha previsto che, a decorrere dal 1° giugno 2018, i contributi al Fondo nazionale di pensione complementare sono così definiti:

- 1,56% della retribuzione annua utile per il TFR, a carico azienda;
- 1,56% della retribuzione annua utile per il TFR, a carico del lavoratore.

METALMECCANICA – AZIENDE INDUSTRIALI

Elemento perequativo

Il CCNL 5 dicembre 2012 (rinnovato il 26 novembre 2016 e successivamente integrato) per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti ha previsto che, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno,

- nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che
- nel corso dell'anno precedente (1° gennaio - 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL (es. lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione),
- viene erogato con la retribuzione del mese di giugno, un importo annuo a titolo perequativo pari ad euro 485,00, onnicomprensivo e non incidente sul TFR, ovvero un importo inferiore, fino a concorrenza della suddetta somma, in caso di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal CCNL. Tale somma è stabilita in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, a questi effetti, come mese intero). Fatti salvi i criteri di maturazione dell'elemento perequativo, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al mese di giugno, il suddetto importo è erogato all'atto della liquidazione delle competenze. L'elemento perequativo è ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione, in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto.

Welfare contrattuale

L'accordo 27 febbraio 2017 per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti conferma l'attivazione (art. 17, Sezione Quarta, Titolo IV del CCNL), dal 1° giugno 2017, a favore dei lavoratori di strumenti di welfare (di cui le Parti hanno concordato un elenco esemplificativo allegato

all'accordo), da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo, nelle seguenti misure:

- 100,00 euro a partire dal 1° giugno 2017;
- 150,00 euro a partire dal 1° giugno 2018;
- 200,00 euro a partire dal 1° giugno 2019.

I destinatari del beneficio sono i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° giugno di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno mediante:

- contratto a tempo indeterminato;
- contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno 3 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio – 31 dicembre).

È prevista l'esclusione dei lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° giugno – 31 dicembre di ciascun anno. I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell'azienda. Quanto convenuto dalle Parti si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi (in tale caso le Parti firmatarie potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento stabilite dalla disposizione in esame). Ai fini dell'applicazione delle suddette previsioni le aziende si confronteranno con la RSU per l'individuazione, considerate le esigenze dei lavoratori, la propria organizzazione e il rapporto con il territorio, di una gamma di beni e servizi coerente con le caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale e familiare, privilegiando quelli con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto. Sussiste la possibilità per i lavoratori di destinare i suddetti valori, di anno in anno, al Fondo COMETA o al Fondo mètaSalute (secondo regole e modalità fissate dagli stessi Fondi), fatto salvo che il costo massimo a carico dell'azienda non può superare i 100,00, 150,00 e 200,00 euro, rispettivamente per il 2017, 2018 e 2019.

METALMECCANICA – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA CONFAPI

Elemento perequativo

Il CCNL 29 luglio 2013 per i dipendenti dalle piccole e medie industrie metalmeccaniche e di installazione di impianti ha previsto che, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno,

- nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici e che
- nel corso dell'anno precedente (1° gennaio - 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL (es. lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione),
- viene erogato con la retribuzione del mese di giugno, un importo annuo a titolo perequativo pari ad euro 485,00, onnicomprensivo e non incidente sul TFR, ovvero un importo inferiore, fino a concorrenza della suddetta somma, in caso di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal CCNL.

Tale somma è stabilita in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, a questi effetti, come mese intero). Fatti salvi i criteri di maturazione dell'elemento perequativo, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al mese di giugno, il suddetto importo è erogato all'atto della liquidazione delle competenze. L'elemento perequativo è ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione, in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto.

Previdenza complementare

L'ipotesi di accordo 3 luglio 2017 per il rinnovo del CCNL 29 luglio 2013 per i lavoratori dipendenti dalle piccole e medie industrie metalmeccaniche e di installazione di impianti ha previsto che la contribuzione a carico

azienda a FONDAPI, a favore dei lavoratori iscritti, apprendisti compresi, con un'aliquota raggugliata al valore cumulato dei minimi conglobati, EDR, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per l'8° e 9° livello, è pari:

- all'1,80% a decorrere dal 1° giugno 2018;
- al 2,00% a decorrere dal 1° gennaio 2020.

METALMECCANICA – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA CONFIMI

Elemento retributivo annuo

Il CCNL 1° ottobre 2013 per i dipendenti delle piccole e medie industrie metalmeccaniche e di installazione di impianti ha previsto che, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno,

- nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici e che
- nel corso dell'anno precedente (1° gennaio - 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL (es. lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione),
- viene erogato con la retribuzione del mese di giugno, un importo annuo a titolo perequativo pari ad euro 485,00 onnicomprensivo e non incidente sul TFR, ovvero un importo inferiore, fino a concorrenza della suddetta somma, in caso di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal CCNL.

Tale somma è stabilita in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, a questi effetti, come mese intero). Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al mese di giugno, il suddetto importo viene erogato all'atto della liquidazione delle competenze. L'elemento retributivo in questione è a ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione, in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto quale mero parametro di quantificazione dell'istituto.

OREFICERIA – AZIENDE INDUSTRIALI

Elemento perequativo

Il CCNL per i dipendenti dalle aziende industriali che lavorano articoli di oreficeria ha previsto nelle aziende prive di contrattazione integrativa sul premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione, a favore dei lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione) l'erogazione, con la retribuzione di giugno, di un elemento perequativo pari a 195,00 euro annui, onnicomprensivo e non incidente sul TFR, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal CCNL, in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto nel corso dell'anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata mese intero. L'elemento perequativo è di competenza dell'anno di erogazione. Nel caso di risoluzione del rapporto antecedentemente al momento della corresponsione dell'elemento perequativo, l'importo sarà erogato con la liquidazione delle competenze.

15 giugno 2018

I migliori saluti.

Lucia Dott.ssa Filippi

Consulenza del lavoro, Contrattualistica giuslavoristica, Privacy, Conciliazioni e Transazioni, Amministrazione del personale, Due diligence, Sviluppo risorse umane

Ricevi questa comunicazione in quanto hai autorizzato Studio Filippi all'invio di materiale informativo.

Se non desideri più riceverle, invia una e-mail al seguente indirizzo: negoilconsenso@studio-filippi.it

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003 e collegate, questo messaggio di posta elettronica è destinato unicamente ai destinatari sopra indicati e le informazioni in esso contenute sono da considerarsi strettamente riservate. Ne è vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona, senza autorizzazione; tale comportamento costituirebbe violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza di altri soggetti ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Si fa presente, altresì, che questa casella di posta è riservata esclusivamente all'invio ed alla ricezione di messaggi aziendali inerenti l'attività lavorativa, e non è previsto né autorizzato l'utilizzo per fini personali. Pertanto i messaggi in uscita e quelli di risposta in entrata verranno trattati quali messaggi aziendali e soggetti alla ordinaria gestione disposta con proprio disciplinare dall'azienda e, di conseguenza, eventualmente anche alla lettura da parte di persone diverse dall'intestatario della casella. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia.